

“TRATTA DEI FANCIULLI” E ONOR DI PATRIA:
LA REGOLAMENTAZIONE DELL’EMIGRAZIONE MINORILE TRA L’UNITÀ E
LA LEGGE DEL 1901.

*"CHILDREN TRADE" AND NATIONAL PRIDE: JUVENILE EMIGRATION
REGULATION BETWEEN THE ITALIAN UNITY AND THE LAW OF 1901.*

Dolores Freda
Università degli Studi di Napoli
dolores.freda@unina.it

Abstract inglese: The essay investigates the Italian juvenile emigration regulation between the country Unity and the enactment of the emigration law of 1901. After highlighting the existence of an ancient tradition of juvenile emigration, dating back to the Ancien Règime movements of labourers for working purposes inside and outside the Italian area, the paper describes the first norms enacted to face juvenile emigration and child labour abroad.

Following to the first reports about the “children trade” in the ‘60s of the 19th century and the consequent debate about hard work and life conditions of little street musicians and animal trainers roaming the streets of the European and American cities, Italian politics couldn’t help facing the problem. While newspapers and novels told about ill-treated, beaten and abandoned children by exploiters who kept them as slaves, since 1862 some consular reports officially put the problem to the attention of the Italian Government. But the indignation and concern for the exploitation of children was accompanied by a greater worry for the image of the country abroad, spoiled by the presence of such tramps and beggars in the streets of the main cities of the Old Continent and the New World.

Notwithstanding the mentioned reports, the political debate was destined to produce no practical effects for long. While during the ‘70s of the 19th century some administrative acts were enacted by Government to control and repress emigration (the Circolare Menabrea, enacted in 1868 after the report in Parliament of the first alarming data about the expatriations,

the Circolare Lanza of 1873 and the Circolare Nicotera, three years later), a proper law facing the problem of juvenile emigration and children exploitation abroad was promulgated in 1873. The Law n. 1733 of 1873 enacted that whoever employed minors of eighteen years in the Italian Reign and abroad as acrobats, charlatans, musicians or animal trainers, beggars and similar activities, would be imprisoned and fined. Penalties would be increased in case under age children had been abandoned and ill-treated. The law finally enacted that all children employed in strolling professions should be repatriated and returned to their families. The norms, which didn't face the child labour problem in general and were only directed to repress a shameful phenomenon, soon revealed to be inadequate and ineffective.

Notwithstanding the poor interest on the part of Government for juvenile emigration and child labour conditions, the problem of the street musicians contributed to draw the attention on the exploitation of children in the European factories. While since the '40s of the 19th century some European countries had already enacted the first laws aimed to regulate and protect child labour, in Italy only in the '70s the matter started to be faced and a first law concerning it was promulgated only in 1886. In fact, not only children work was considered fundamental for the industrial development in the years following the country Unity, but the recourse to it in the factories was reputed as the only possible alternative to the wandering life that the measures concerning strolling professions had intended to hit. Such an attitude would affect the discipline of child labour in the country for a long time.

In 1895 a new consular report highlighted the high number of Italian children employed in the French glassworks: it was a very hard work for the little emigrants, usually destined to the most laborious and dangerous duties. After two Government enquiries, politics could not ignore the problem of juvenile emigration and child labour anymore. The "social" law on emigration of 1901, directed – differently from the first law in the matter of 1888 - to protect and not to repress emigration anymore, would represent a turning point in the discipline of children expatriations. In fact, the law enacted that whoever employed children under the age of fifteen both in strolling professions and in dangerous and harmful manufactures abroad, would be imprisoned and fined. The same punishments were provided for whoever induced a girl under age to emigrate and prostitute herself. Such punishments were

increased in case of ill-treatment and torture to children. The law of 1901 would be soon followed by other norms directed to protect child and women labour.

Keywords: Children trade, juvenile emigration, emigration legislation.

Abstract italiano: Il saggio esamina la regolamentazione dell'emigrazione minorile tra l'Unità e la legge del 1901. A seguito della denuncia della "tratta dei fanciulli" negli anni '60 dell'800, venne emanata la Legge n. 1733 del 1873, che vietava l'impiego dei minori nelle professioni girovaghe. Il provvedimento, dettato, più che da esigenze di tutela dei bambini emigrati, dalla preoccupazione per l'onore nazionale offeso dall'imbarazzante spettacolo dei piccoli suonatori nelle città europee e americane, si sarebbe presto rivelato inefficace. Soltanto la legge "sociale" del 1901, diretta alla tutela e non più alla repressione dell'emigrazione, avrebbe rappresentato una svolta nella disciplina degli espatri minorili.

Parole chiave: Tratta dei fanciulli, emigrazione minorile, legislazione sull'emigrazione.

Sommario: 1. L'emigrazione minorile: origine e caratteri. – 2. Lo scandalo della "tratta dei fanciulli". – 3. Una legge a tutela dell'onore di patria. – 4. La svolta di inizio secolo. – 5. Conclusioni.

1. L'emigrazione minorile: origini e caratteri

L'emigrazione dei fanciulli ha origini risalenti: l'impiego dei figli nell'attività lavorativa costituiva infatti, fin dall'età moderna, una tradizione radicata nella famiglia contadina e operaia, in cui i bambini venivano precocemente avviati al lavoro, svolto spesso lontano da casa, nei centri urbani o anche

all'estero¹. Molti tra i lavoratori stagionali, gli artigiani e gli operai che si spostavano da un luogo all'altro di frequente per offrire il proprio lavoro o i propri manufatti (venditori di passamanerie, ramai, impagliatori di sedie, muratori, arrotini, boscaioli, braccianti, sarti, fabbri) erano, dunque, bambini o adolescenti. A tali categorie si aggiungevano i c.d. commedianti, che giravano le fiere e i mercati cittadini generalmente con molti fanciulli al seguito. Bambini erano impiegati anche da lavoratori maggiormente qualificati che, fin dai secoli XVI e XVII, emigravano in Europa e negli Stati Uniti quali scarpellini, venditori di strumenti ottici, imbianchini, mosaicisti e vetrai. Tali artigiani o operai erano generalmente organizzati in compagnie, squadre sottoposte all'autorità di un capo o padrone, in cui i ragazzi erano sempre presenti e numerosi.

I servizi dei fanciulli, nell'ambito di un orizzonte in cui era considerato normale che anche i figli più piccoli contribuissero all'economia familiare, erano solitamente venduti o affittati dai genitori a compaesani o conoscenti, a cui i ragazzi venivano consegnati in base a un contratto della durata di almeno due anni e mezzo, il che spesso dava vita a forme di asservimento e di sfruttamento da parte di padroni non sempre affidabili e onesti. Ai bambini erano generalmente riservate mansioni ausiliarie, non di rado faticose, nocive per la salute e pericolose: basti pensare agli spazzacamini, la cui tradizione migratoria risale al Cinquecento, che partivano dalla Savoia per la Francia con gruppi di fanciulli vincolati da un contratto di apprendistato della durata di cinque anni; o ai figurinai, artigiani che modellavano statuette di gesso e che emigravano dalla provincia di Lucca portando con sé ragazzi – a piedi fino in Svizzera, Francia e Inghilterra - sia come apprendisti, che come venditori ambulanti, ai quali toccava di girare per le strade carichi di figurine di gesso dalla mattina alla sera. E le condizioni dei bambini affittati erano destinate a peggiorare dopo l'Unità, quando la crisi di molti mestieri artigiani e l'impovertimento del Mezzogiorno avrebbero ingrossato le correnti migratorie: l'utilizzo di minori andò infatti crescendo, mentre la sempre maggiore precarietà delle condizioni di vita aprì la strada a forme di sfruttamento più

¹ Sulle correnti migratorie di età moderna, AA.VV., 1991; Fornasin, 1988; Porcella, 1998; Dal Pane, 1958; Woolf, 1988.

dure, a veri e propri maltrattamenti, e soprattutto all'incetta da parte di intermediari e approfittatori senza scrupoli².

Tale tradizione consolidata di mobilità e di impiego nel lavoro, generalmente stagionale e di mestiere, riguardò inizialmente soprattutto la montagna appenninica e le vallate alpine, mentre al sud gli spostamenti avvenivano prevalentemente dall'interno alla costa o dalla pianura alla montagna per il pascolo, sebbene zampognari, calderai, calzolai e argentieri partissero per più lontane destinazioni europee³. L'espatrio di fanciulli e ragazzi sia con i genitori, sia (più spesso) da essi dati in affitto a terzi e da questi ultimi condotti all'estero in compagnie di lavoro girovaganti per l'Europa e poi per le Americhe, avrebbe costituito, anche a seguito dei mutamenti della struttura della famiglia a causa dell'industrializzazione e della modernizzazione economica ottocentesca (e poi novecentesca), la premessa dell'emigrazione minorile della seconda metà dell'Ottocento⁴. Le forme di impiego menzionate costituiscono, infatti, l'anticipazione, sia per destinazioni che per percorsi, delle più cospicue ondate migratorie, di poco successive, dalle campagne italiane di minori adibiti prevalentemente a mestieri faticosi e pericolosi, e di quei piccoli suonatori d'organetto ambulanti⁵, saltimbanchi, commedianti e

² Più ampiamente, Bianchi, 2000, p. 25 ss.; Bianchi, 2001b, p. 355 ss.

³ Sull'emigrazione dall'Appennino settentrionale vedi, in particolare, Sarti, 1985.

⁴ La continuità storica dell'emigrazione del periodo compreso tra fine Ottocento e inizio Novecento con la tradizionale mobilità della popolazione (contadina, pastorale, artigiana, mercantile) e con le migrazioni di Antico Regime è stata sottolineata da Sanfilippo, 2001, p. 77 ss., che rinvia ad ulteriore bibliografia; Franzina, 2000, pp. 13-21. Analogamente, Bevilacqua, 2001, p. 99, ha individuato la presenza di una «cultura del viaggio», riprendendo l'espressione utilizzata da Albera, Corti (eds.), 2000, p. 12, che avevano parlato dell'esistenza di un *habitus emigrandi*, «di una vera e propria attitudine al movimento, agli spostamenti, (...) di una cultura della mobilità» centrale nell'economia della società italiana di Antico Regime. Vedi inoltre, da ultimo, Di Fiore, Meriggi (eds.), 2012.

⁵ Zucchi, 1986; Zucchi 1992.

pifferai, lustrascarpe e spazzacamini⁶ che fisseranno nell'immaginario europeo alcuni tra i più longevi stereotipi diffamatori e pregiudizi anti-italiani all'estero⁷.

L'attività lavorativa dei fanciulli rivestiva grande importanza in alcuni settori fondamentali dell'economia europea, il che avrebbe determinato una specializzazione "professionale" nell'emigrazione minorile da alcune provincie e regioni del Nord Italia (ad esempio, muratori e minatori dal Bellunese, fornaciai dal Veneto e dal Friuli)⁸. Piccoli emigranti lavoravano - e il loro numero sarebbe aumentato tra la fine del secolo e gli inizi del Novecento - nelle miniere, nei cantieri edili, negli stabilimenti tessili, nelle fornaci e nelle vetrerie. Tralasciando il lavoro infantile nelle vetrerie, su cui si tornerà più ampiamente in seguito, migliaia di ragazzi partivano dall'Italia per lavorare nelle fornaci tedesche, ungheresi e croate: è stato calcolato come dalla sola provincia di Udine a inizio secolo i minori espatriati a tale scopo fossero circa cinquemila l'anno⁹. Essi, sottoposti a sfruttamento e a maltrattamenti sia da parte dei reclutatori che degli operai adulti, svolgevano le mansioni più faticose e servili, talvolta per più di sedici ore di lavoro al giorno¹⁰. Altri, fin dagli anni '80 dell'Ottocento a seguito del grande sviluppo delle comunicazioni stradali e ferroviarie, venivano diretti nei cantieri delle città tedesche, svizzere, austriache e francesi, o in quelli dei lavori di traforo dei valichi alpini, dove lavoravano come manovali e sterratori; oppure, grazie allo sviluppo del

⁶ Si vedano, per maggiori dettagli sulle origini post-unitarie dei flussi migratori in rapporto alle professioni girovaghe, Pizzorusso, 2001b, pp. 162-183; Pizzorusso, 2001a, pp. 14-16; Porcella, 2001, pp. 36-37. Quest'ultimo ha sottolineato come la «scala discendente» costituita da lavoratori migranti, ambulanti, vagabondi e mendicanti fosse stata la protagonista di migliaia di gride, editti e leggi e che «oziosi, vagabondi, accattoni, mendicanti e birbanti» costituissero una tipica categoria poliziesca di Antico Regime. Vedi, inoltre, De Clementi, 1999, p. 17 ss.; Franzina, 1999, p. 38; Sanfilippo, 1995, pp. 505-516.

⁷ Utile a comprendere l'origine e gli stereotipi del razzismo anti-italiano nei principali paesi d'immigrazione, Stella, Franzina, 2001, pp. 283-311. Vedi anche Royot, 1986, pp. 85-95; e Ostuni, Stella, 2005.

⁸ Franzina, 2000, p. 17.

⁹ Bianchi, 2000, p. 60.

¹⁰ Più ampiamente, sul lavoro dei fornaciai, Ermacora, 1999.

traffico portuale, a Marsiglia, dove svolgevano compiti di facchinaggio e magazzino, ma erano anche occupati nelle fornaci e nell'industria alimentare. Nonostante i dati in materia siano ancora imprecisi, è certo che tra i ragazzi italiani impiegati in tali opere si registrarono tassi elevatissimi di malattia e mortalità¹¹.

Altro mestiere tipicamente svolto dai piccoli emigranti quello dello spazzacamino: i fanciulli, prevalentemente provenienti dalle valli piemontesi e dalla Valle d'Aosta e spesso di età non superiore ai sei o sette anni, erano condotti soprattutto in Francia e Svizzera da padroni che li prendevano in affitto dalle famiglie con contratti annuali. A questi si aggiungevano arrotini, impagliatori di sedie e garzoni di bottega che prestavano servizio nelle sartorie, nelle calzolerie, nei caffè e negli alberghi; mentre ampia parte degli emigranti bambini venivano affittati come pastori oppure per lo svolgimento dei lavori agricoli. Le fanciulle erano invece prevalentemente destinate al lavoro in fabbrica e agli opifici, al servizio domestico e a quello nei caffè, attività che non di rado costituivano la prima tappa dell'avviamento alla prostituzione¹². I piccoli, mescolati agli adulti nello svolgimento dei lavori più faticosi, sottoposti a enormi fatiche e a orari protratti fino alle sedici ore al giorno, venivano sottoposti a violenze e abusi, mentre le condizioni generalmente insalubri degli ambienti lavorativi ne minavano il fisico condannandoli alla malattia e, spesso, a una morte precoce.

La storiografia, con alcune importanti eccezioni¹³, non ha mostrato grande interesse per l'emigrazione minorile italiana, trascurando lo stretto rapporto tra lavoro minorile e movimenti migratori della seconda metà dell'Ottocento: ciò anche per la difficoltà di ricostruire un fenomeno scarsamente rilevato dalle statistiche dell'epoca, che non sempre sono precise riguardo all'età degli emigranti. Cionondimeno, gli studiosi hanno evidenziato

¹¹ Sul lavoro minorile nei cantieri edili, Bianchi, 2000, pp. 63-67.

¹² Sul rapporto tra servizio domestico e prostituzione Buttafuoco, 1988. Sulla tratta delle bianche sempre utile R. Paulucci di Calboli, *La tratta delle ragazze italiane*, in "La Nuova Antologia", 1902. Per ulteriori dettagli sul lavoro delle bambine e delle adolescenti, Bianchi, 2001a, pp. 257-274.

¹³ Mi riferisco soprattutto agli studi di Bianchi, 2000, pp. 22-102.

l'esistenza di due fasi nell'espatrio dei minori: un primo periodo, collocato tra gli anni '20 e '70 dell'Ottocento, in cui il fenomeno si sviluppò soprattutto nelle forme dei mestieri ambulanti e girovaghi, spesso confinanti con il vagabondaggio e l'accattonaggio; una seconda fase, individuata tra gli ultimi tre decenni del XIX secolo e la Prima Guerra Mondiale, strettamente connessa all'industrializzazione in Europa e in Italia, e parte integrante della grande emigrazione di massa¹⁴.

2. Lo scandalo della "tratta dei fanciulli"

A seguito delle prime denunce delle associazioni operanti all'estero e degli esuli, di osservatori provenienti dal mondo letterario (le novelle e i romanzi di Edmondo De Amicis, Giovanni Verga, ma anche, qualche anno più tardi, le opere di scrittrici e pedagogiste quali Sofia Bisi Albini, Maria Pezzè Pascolato o Arpalice Cuman Pertile), di critici e giornalisti (gli interventi su «La Nuova Antologia», «La Riforma Sociale», «La Rassegna Nazionale», le campagne di stampa d'inizio secolo) e dell'opera ventennale del diplomatico Raniero Paulucci di Calboli¹⁵, la "tratta dei fanciulli" costretti al lavoro semi-servile all'estero divenne l'etichetta moralistica del traffico abietto di esseri umani indifesi sfruttati come piccoli schiavi¹⁶.

Il dibattito politico fu aperto dallo scandalo destato dalle condizioni dei piccoli suonatori d'organetto e ammaestratori d'animali¹⁷, fanciulli di dieci-dodici anni, ma anche più piccoli, che a metà Ottocento erano presenti nelle principali città europee. La loro attività e le loro condizioni di vita sollevarono le preoccupazioni dei consoli italiani all'estero, generando una vasta eco

¹⁴ Franzina, 2000, p. 18.

¹⁵ R. Paulucci di Calboli, *Lacrime e sorrisi dell'emigrazione italiana*, ed. e trad. it. a cura di P. Milza, G. Rizzoni, G. Tassani, Mondadori, Milano 1996.

¹⁶ Per altri riferimenti letterari e paraletterari cfr. Franzina, 1996. Vedi, inoltre, Cambi, Uliveri, 1988; Di Bello, Nuti, 2001, p. 215 ss.

¹⁷ Sugli ammaestratori di animali, tra cui i c.d. *orsanti* e *scimmianti* (ammaestratori di orsi e scimmie), che dagli Appennini si riversavano in tutta Europa, e sulla presenza al loro seguito di molti bambini, spesso orfani (i c.d. «orfanelli portatili»), Serra, 2013; Mortali, Truffelli, 2005; Ascari, 2006; Stiaccini, 2007.

nella politica e nell'opinione pubblica del paese. Se infatti il mestiere di saltimbanco, burattinaio e suonatore nelle strade, nelle fiere o nei mercati era stato tradizionalmente tollerato dalle autorità, l'incremento del numero dei piccoli emigranti anche grazie alla diffusione in luogo dell'arpa e della zampogna dell'organetto a manovella, che non richiedeva particolari abilità musicali¹⁸, insieme al crescente disprezzo per tali attività, che aveva spinto alcuni giornali stranieri a parlare di una vera e propria invasione (significative le campagne della stampa inglese contro le molestie arrecate da tali rumorosi musicanti nel centro delle città¹⁹), pose la questione all'attenzione della classe dirigente italiana.

Il fatto che l'immagine maggiormente visibile del nuovo Regno d'Italia nel mondo fosse rappresentata da tali soggetti, che si aggiravano per le strade di Parigi, Londra, Mosca, New York e Rio de Janeiro, e il conseguente affronto alla dignità nazionale, contribuirono al fissarsi dello stereotipo del suonatore ambulante quale accattone, vagabondo che viveva ai margini della società e ai limiti della legalità. Tale «popolazione incresciosa, tetra, sospetta (...), fastidio e vergogna delle nostre città e che il viaggiatore incontra sotto tutti i gradi di latitudine del nostro emisfero»²⁰ fu oggetto, a partire dagli anni '70, di almeno tre commissioni d'inchiesta in Europa, mentre il fanciullo maltrattato, costretto a mendicare per le strade da un padrone crudele e violento, animava le pagine dei romanzi di Dickens, Dostoevskij e Poe e i giornali riportavano quasi quotidianamente casi di maltrattamenti brutali, percosse, e vite di stenti, paragonando la condizione dei piccoli suonatori a quella della schiavitù.

Il losco sfruttamento e traffico di bambini in Italia e all'estero, che aveva reso la tradizionale emigrazione stagionale una vera e propria tratta, fu oggetto di alcuni rapporti consolari. Luigi Cerruti, console italiano a Parigi, fu il

¹⁸ Pare che alla fine degli anni '60 del secolo il numero dei piccoli suonatori si aggirasse intorno alle seimila unità: i dati sono tratti da Bianchi, 2000, p. 28, a cui attingo ampiamente.

¹⁹ Per una rassegna della stampa inglese vedi R. Paulucci di Calboli, *I girovaghi italiani in Inghilterra ed i suonatori ambulanti*, Lapi, Città di Castello, 1893.

²⁰ *Relazione sul progetto di legge del Ministro di Grazia, Giustizia e Culti e d'accordo con il Ministro degli Affari Esteri, per la proibizione dell'impiego dei fanciulli in professioni girovaghe*, Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, XVIII Legislatura, I Sessione 1873-74, *Discussioni*, tornata del 15 dicembre 1873, p. 574.

primo a richiamare l'attenzione del governo italiano sulle condizioni di vita dei piccoli suonatori, sottolineando, nel suo rapporto del 1862 al Ministero degli affari esteri, lo sfruttamento cui questi ultimi erano sottoposti a causa della cieca «misera speculazione» da parte delle famiglie di origine, che li consegnavano a «vagabondi fannulloni», padroni che li sottoponevano a maltrattamenti e angherie di ogni tipo, e che li abituavano a una vita oziosa e dissoluta. A suo avviso era necessario porre fine all'attività dei suonatori ambulanti «per l'onore del nome italiano», essendo essa «argomento a favore dello straniero, che taccia il popolo italiano di amar la vita oziosa e vagabonda». Secondo il diplomatico era necessario negare il permesso di emigrare a tutti i minori non accompagnati dai genitori, e in tutti i casi in cui vi fosse il sospetto che l'espatrio avesse per scopo l'esercizio di «un'attività vergognosa»²¹. Fin da questo primo intervento, seguito da diversi altri provenienti da consoli di stanza non soltanto in Europa, ma anche negli Stati Uniti, appare chiaro come allo sdegno e alla preoccupazione per lo sfruttamento dei fanciulli come piccoli suonatori per le strade delle città europee e americane si accompagnasse quella, maggiore, per l'immagine dell'Italia all'estero, compromessa dalla presenza di tali vagabondi, dediti all'ozio e all'accattonaggio.

Nonostante le denunce il dibattito politico, sia pure animato da un disagio crescente quanto meno nei settori della borghesia sia progressista che cattolica e moderata, era destinato a rimanere lungamente sterile. La questione migratoria, di cui pure il governo stava lentamente assumendo consapevolezza, fu infatti lungamente incompresa nelle sue cause e ampiamente sottovalutata²². Mentre a cavallo degli anni '70 dell'Ottocento veniva emanata

²¹ L. Cerruti, *Cenni statistici sull'industria e sul commercio nel distretto consolare di Parigi*, in "Bollettino Consolare" (1861-1862), pp. 582-585, cit. *ivi*, pp. 28-31.

²² Più ampiamente, sul dibattito sull'emigrazione, le contraddizioni che lo caratterizzano e le posizioni espresse dai diversi gruppi politici, gli ancora utili Manzotti, 1969; e Anino, 1974. Si veda, inoltre, Sori, 1983, pp. 19-44; Sanfilippo, 1992, pp. 89-105; Rinaldi, 1980. Utili a comprendere le diverse posizioni in campo, le motivazioni – palesi o recondite – che le animavano, e le contraddizioni della discussione, in cui spesso il pietismo nei confronti degli emigranti nascondeva interessi diversi, se non di segno opposto, gli articoli

una serie di atti amministrativi finalizzati al controllo e alla repressione dei flussi migratori, provvedimenti emergenziali totalmente inadeguati che non costituivano altro che un mero richiamo a preesistenti norme di polizia (la Circolare Menabrea, emanata nel 1868 a seguito della presentazione in Parlamento dei primi allarmanti dati sugli espatri, la Circolare Lanza del 1873 e la Circolare Nicotera, diramata tre anni più tardi) o a disposizioni contenute nel codice della marina mercantile²³, il governo italiano si mostrava indifferente alla questione dell'emigrazione minorile. Difatti, nessun provvedimento legislativo in materia di espatrio dei piccoli musicanti, volto a smantellare la rete di complicità che proteggeva gli incettatori di fanciulli, veniva approntato, lasciando privi di risposta gli appelli dei diplomatici e consegnando all'iniziativa privata i primi tentativi di far fronte al problema.

Lo stesso Cerruti avrebbe contribuito all'istituzione a Parigi, nel 1865, della Société italienne de bienfaisance finalizzata all'assistenza degli emigrati italiani più poveri, fra cui i piccoli suonatori, mentre fin dal 1875 l'Associazione per il progresso degli studi economici si sarebbe dedicata allo studio dei problemi del lavoro delle donne e dei fanciulli in patria. In Inghilterra già a partire dagli anni '20 dell'Ottocento i fanciulli italiani a Londra erano stati oggetto di un'indagine della Società contro l'accattonaggio, mentre lo stesso Mazzini, emigrato nella capitale inglese nel 1837, aveva aperto una scuola serale per gli *organ boys* italiani²⁴. La Charity Organization Society inglese, infine, pubblicava nel 1877 i risultati di un'inchiesta in cui si denunciava l'esistenza di una vera e propria organizzazione criminale finalizzata al reclutamento e allo sfruttamento dei fanciulli, che avrebbe condotto negli anni successivi all'arresto di 478 padroni e al rimpatrio in Italia di un centinaio di minori²⁵.

pubblicati dalla «Rassegna Settimanale» diretta da Sidney Sonnino e Leopoldo Franchetti negli anni 1878-79.

²³ *Legge 20 marzo 1865, n. 2248, per l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia; Regio Decreto 13 novembre 1857, n. 2539, sui passaporti per l'estero.*

²⁴ Zucchi, 1992, pp. 76-110.

²⁵ Bianchi, 2000, p. 44. In Inghilterra nel 1889 sarebbe stato approvato il Children Protection Act al fine di punire chiunque impiegasse fanciulli come suonatori, cantanti e simili.

Tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo all'indignazione e alla commozione dell'opinione pubblica e della politica per le terribili condizioni di lavoro dei fanciulli e per la durezza con cui questi ultimi erano trattati dagli adulti si sarebbe accompagnata la deplorazione della loro condotta, del vagabondaggio e delle cattive abitudini, considerati frutto della mancanza di rispetto per l'autorità e dell'indifferenza verso i valori della parsimonia, dell'obbedienza e della sobrietà. L'immagine del giovane emigrante veniva tratteggiata con caratteri ambigui: da un lato egli era visto come una vittima indifesa in balia di sfruttatori avidi e brutali; dall'altro come uno scaltro ribelle incapace di sottostare alle regole della società civile e, dunque, destinato a una vita di emarginazione e delinquenza. Tale ambivalente atteggiamento avrebbe contribuito all'immobilismo del governo, mentre l'arretratezza della legislazione italiana in materia avrebbe finito con l'alimentare il mercato del lavoro minorile europeo. Se è vero, infatti, che già dopo l'unificazione politica del paese qualche tentativo era stato compiuto con la promulgazione di norme atte a garantire il rispetto di un minimo obbligo scolastico²⁶, nessuna misura incisiva sarà varata in Italia fino al 1886 a causa dell'incapacità della classe dirigente di porre un freno alle forme più dure di sfruttamento del lavoro minorile, accompagnata dall'ostilità da parte di imprenditori e industriali nei confronti di ogni intervento statale che riducesse la loro autonomia e, dunque, di qualsiasi limitazione al lavoro dei fanciulli, ritenuto indispensabile allo sviluppo industriale.

Ciò avrebbe contribuito al mancato reperimento di soluzioni efficaci al problema: l'attenzione veniva spostata sia sul deplorable comportamento dei minori stessi, sia sull'avidità delle famiglie e sulla brutalità dei reclutatori, mentre l'unica risposta possibile era rinvenuta nella repressione dell'incetta. Gli osservatori sociali e i riformatori mancarono, dunque, di cogliere le cause dello sfruttamento dei bambini, incrementato dalle condizioni di impoverimento successive all'unificazione e dal disagio economico e sociale del Meridione, limitandosi a compiangere, non senza note di sterile sentimentalismo, i fanciulli per lo sfruttamento cui erano sottoposti, per la loro mancanza

²⁶ Più ampiamente sull'obbligo scolastico, misura invisa agli imprenditori ma anche agli appartenenti delle fasce più povere della popolazione, a cui avrebbe sottratto mezzi di sostentamento, Ripoli, 2000, pp. 511-524.

di istruzione, per la loro condizione di abbandono. L'indignazione dell'opinione pubblica, accompagnata da commozione e pietà per i piccoli suonatori ambulanti che dai paesi dell'Appennino emigravano verso le principali città europee con l'organetto e l'animale ammaestrato, non avrebbe condotto lungamente ad alcuna misura atta a far fronte al problema. Il vagabondaggio e l'ignoranza dei piccoli, ora in prevalenza meridionali, sarebbe stata additata dalla politica come la causa principale della delinquenza in patria (il vagabondaggio, i maltrattamenti, il continuo contatto con padroni senza scrupoli non potevano che trasformare fanciulli abbandonati in adulti malviventi) e, al tempo stesso, del discredito del paese all'estero. Era l'ignoranza delle popolazioni meridionali, costituite da bruti che per avidità di danaro addirittura affittavano i propri figli avviandoli a un futuro di delinquenza, la prima responsabile della vergogna italiana.

3. *Una legge a tutela dell'onore di patria*

Il problema dei piccoli suonatori fu posto all'ordine del giorno in Parlamento nel 1868, a seguito della presentazione da parte dei deputati Giuseppe Guerzoni e Antonio Oliva di un'interrogazione parlamentare in cui ne erano denunciati le sofferenze e i maltrattamenti²⁷. Dopo tale intervento il Parlamento nominò una commissione d'inchiesta, presieduta dallo stesso Guerzoni, con l'incarico di indagare sulle dimensioni e i caratteri della "tratta dei fanciulli"²⁸. Il dibattito parlamentare seguito all'indagine ebbe al centro, come già rilevato, il tema dell'onore e della dignità nazionali offesi, mentre la causa principale della tratta veniva individuata nella cupidigia delle famiglie e dei reclutatori, senza alcun riguardo alla totale insufficienza delle norme in materia di lavoro minorile e di obbligo scolastico. La proposta di legge della commissione all'esito dell'inchiesta, sottoposta all'attenzione dei consoli all'estero e discussa in Senato, venne presentata alla Camera nel

²⁷ *Interpellanza dei deputati Guerzoni e Oliva sul traffico di fanciulli italiani*, tornata del 21 maggio 1868, in *Rendiconti del Parlamento italiano*, Sessione 1868, vol. VI, p. 6143.

²⁸ Guerzoni fu autore anche del racconto *La tratta dei fanciulli. Pagine del problema sociale in Italia*, Polizzi, Firenze 1868.

testo definitivo il 19 marzo 1873²⁹. La relazione, dopo aver esaminato le origini delle professioni girovaghe, ricostruito l'attività dei consolati all'estero, analizzato la (scarna) legislazione preesistente, offriva ampia documentazione dei maltrattamenti e delle sofferenze subite dai fanciulli sottolineando, al tempo stesso, l'arretratezza di alcune zone del paese³⁰.

La proposta, che non approfondiva né la questione sociale del Meridione d'Italia, né il tema delle condizioni del lavoro minorile (trattato dal Parlamento soltanto molti anni più tardi), proponeva quale soluzione una repressione decisa nei confronti del vergognoso fenomeno dei mestieri girovaghi che, retaggio di un passato di arretratezza, apparivano niente altro che una forma di mendicizia mascherata: la fonte di ogni crimine e abiezione era individuata nel vagabondaggio, che conduceva l'uomo all'ozio e all'accattonaggio e che, pertanto, doveva essere estirpato con decisione. Accattonaggio visto non come il prodotto di una condizione sociale drammatica, ma come segno di debolezza di carattere, di moralità poco salda, dell'incapacità di progredire: gli studi di antropologia criminale, destinati a ottenere grande fortuna nelle scienze sociali negli anni '80 e '90, avrebbero condotto a una visione pessimistica e atavistica, non priva di accenti razzisti nei confronti delle popolazioni meridionali, reputate innatamente inferiori, ingabbiate nella loro ignoranza e brutalità e, per tali ragioni, incapaci di qualsiasi evoluzione e progresso³¹.

La legge n. 1733 del 1873 sanciva che chiunque impiegasse minori di diciotto anni «nel Regno in qualunque modo e sotto qualunque denominazione nell'esercizio di professioni girovaghe, quali quelle di saltimbanchi, ciurmatori, ciarlatani, suonatori o cantanti ambulanti, saltatori di corda, indovini o spiegatori di sogni, espositori di animali, questuanti e simili», sa-

²⁹ *Relazione sul progetto di legge del Ministro di Grazia, Giustizia e Culti e d'accordo con il Ministro degli Affari Esteri, per la proibizione dell'impiego dei fanciulli in professioni girovaghe, Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, XVIII Legislatura, I Sessione 1873-74, Discussioni*, tornata del 19 marzo 1873.

³⁰ *Ivi*, p. 1039 ss.

³¹ A. Niceforo, *L'Italia barbara contemporanea*, Milano-Palermo, Sandron, 1898.

rebbe stato «punito col carcere da uno a tre mesi e colla multa da cinquante a duecentocinquanta lire»³². Stabiliva, inoltre, un incremento della pena detentiva da sei mesi a un anno «qualora il minore sia stato abbandonato, ovvero per effetto di privazione di alimenti o di maltrattamenti o sevizie abbia sofferto grave pregiudizio nella salute, od abbia dovuto sottrarsi a chi lo aveva con sé»³³. Pene tutte incrementate in caso di esercizio delle professioni girovaghe all'estero³⁴ e di conduzione dei minori al di fuori dei confini nazionali a seguito di rapimento o a mezzo di «artificio o seduzioni»³⁵. La legge concludeva, infine, sancendo l'obbligo e le modalità della «restituzione alla propria famiglia o per rimpatrio immediato» dei fanciulli impiegati nelle professioni girovaghe³⁶. Il termine «girovago» veniva scelto in luogo di «ambulante» per poter distinguere i mestieri illeciti da quelli leciti: soltanto a quelli onesti, infatti, avrebbero potuto essere avviati i ragazzi.

Nonostante i parlamentari Paolo Paternostro e Giuseppe Pisanelli proponessero di porre limiti più ampi e generali all'emigrazione di tutti i minorenni, di proibire ai piccoli emigranti l'esercizio di tutti i mestieri itineranti, e di estendere le tutele a tutti i fanciulli impiegati nelle officine a vario titolo, la maggioranza dei deputati non si espresse favorevolmente in proposito³⁷. Ciò chiaramente rivelava come l'intento principale della legge non fosse quello di regolamentare le condizioni del lavoro minorile in patria e all'estero, quanto, piuttosto, quello di reprimere un fenomeno che era fonte di vergogna in patria, recuperando in tal modo il prestigio e la reputazione nazionali infangati. Nonostante la condanna della "tratta dei fanciulli" costituisse un *leitmotiv* della polemica anti-emigrazionista, l'emanazione del provvedimento non rispondeva a una maturata sensibilità sociale nei confronti del fenomeno quanto, piuttosto, alla necessità di prevenire il discredito e le spese derivanti dagli arresti e dalle espulsioni dei giovani espatriati.

³² Legge 21 dicembre 1873, n. 1733, sul divieto dello impiego di fanciulli d'ambo i sessi in professioni girovaghe, art. 1.

³³ Ivi, art. 2.

³⁴ Ivi, art. 4.

³⁵ Ivi, artt. 5-6.

³⁶ Ivi, artt. 9-12.

³⁷ *Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, XVIII Legislatura, I Sessione 1873-74, Discussioni*, tornata del 27 marzo 1873, p. 6595 ss.

Isolando la questione dei piccoli suonatori ambulanti dal contesto sociale ed economico (le condizioni di estrema povertà delle regioni del Meridione d'Italia, lo sfruttamento del lavoro minorile, l'inefficienza delle strutture scolastiche), si faceva dunque affidamento unicamente su un provvedimento di carattere repressivo, "di polizia", destinato a rivelarsi del tutto inefficace.

Analogo intento repressivo avrebbe caratterizzato, qualche anno dopo, la prima legge sull'emigrazione: se tra gli anni '70 e '80 del secolo la discussione sui flussi non aveva condotto ad alcun risultato concreto, avrebbe lentamente incominciato a farsi strada una maggiore consapevolezza della necessità dell'emanazione di una legge speciale che regolamentasse in maniera organica e completa la materia migratoria e, soprattutto, autonoma rispetto a provvedimenti amministrativi di pubblica sicurezza e ordine pubblico. Soltanto così sarebbe stato possibile affrontare un fenomeno che, date le proporzioni imprevedute e il ritmo sempre più incalzante che gli espatri andavano assumendo, appariva non più possibile impedire o arginare, ma soltanto tentare di regolamentare³⁸. Nonostante gli intenti, però, la Legge n. 5866 del 1888 avrebbe trattato la materia dell'emigrazione – peraltro limitata a quella transoceanica – ancora una volta prevalentemente, e non senza contraddizioni, sotto il profilo della pubblica sicurezza³⁹.

La legge, infatti, si occupava soltanto della regolamentazione di pochi aspetti del fenomeno migratorio, mostrandosi scarsamente interessata alla tutela e ai bisogni effettivi dei soggetti intenzionati a espatriare tanto durante il viaggio a bordo dei piroscafi, svolto in condizioni assai degradanti, quanto dopo lo sbarco nei paesi di destinazione, in cui l'espatriato, abbandonato a sé stesso, finiva col diventare facile e ghiotta preda degli speculatori locali⁴⁰. In definitiva, nonostante la legge del 1888 costituisse il primo

³⁸ C. Rosmini, *Il nuovo progetto sull'emigrazione*, in "Il Giornale degli Economisti", III (1888), pp. 121-174.

³⁹ *Legge 30 dicembre 1888, n. 5866, portante disposizioni sulla emigrazione.*

⁴⁰ Sull'assenza di un collocamento al lavoro ufficiale nei paesi di arrivo, sull'attività di associazioni private e patronati e sullo sfruttamento degli emigranti da parte di "boss" e padroni (con particolare riferimento agli Stati Uniti), Sori, 1979, p. 326 ss. Per una più approfondita analisi della nascita delle prime iniziative sindacali a tutela degli emigranti nel mercato del lavoro nazionale e internazionale, delle prime politiche di contrattazione dei

concreto tentativo di trattazione legislativa specifica del problema migratorio e fosse il frutto di un atteggiamento maggiormente consapevole nei confronti dello stesso, essa si sarebbe rivelata fin dall'inizio incompleta nei contenuti e inefficace. Si sarebbe sostanzialmente trattato, anche in questo caso, di una restrittiva legge "di polizia" finalizzata alla repressione degli illeciti e, per tale via, all'esercizio del controllo da parte dell'autorità di pubblica sicurezza sul fenomeno migratorio⁴¹.

Nonostante lo scarso interesse del legislatore per l'emigrazione (se non in senso repressivo) e il lavoro dei minori, e nonostante il sostanziale disinteresse per le loro precarie condizioni di vita, la questione dei suonatori ambulanti avrebbe contribuito a richiamare l'attenzione sullo sfruttamento dei bambini impiegati nelle fabbriche e negli opifici. Mentre già all'inizio degli anni '40 in alcuni paesi europei venivano adottate le prime leggi a tutela del lavoro dei fanciulli⁴², in area italiana mancavano previsioni in tal senso. Soltanto nel 1873, mentre in Parlamento era in discussione la legge sulla proibizione dell'impiego dei fanciulli nelle professioni girovaghe, la questione del lavoro minorile veniva per la prima volta affrontata nell'ambito del dibattito sull'introduzione nel Regno del codice sanitario, il cui titolo VII era appunto dedicato al «lavoro dei fanciulli». Si prevedeva per la prima volta il divieto di assunzione di minori di nove anni nel lavoro industriale, si vietava il lavoro notturno fino ai quattordici anni, si fissava un numero massimo di ore lavorative (otto per i fanciulli dai nove ai dodici anni, dieci dai dodici ai sedici), si prevedeva il riposo infrasettimanale e si fissavano pene per i contravventori. Ma il progetto di codice sanitario era destinato a non essere approvato e, ripresentato quattro anni dopo, non conteneva più il titolo VII essendo stata

salari, delle condizioni di lavoro e di tutela previdenziale, Pepe, Del Biondo, 2001, p. 275 ss.

⁴¹ Per una più ampia trattazione della legislazione sull'emigrazione dalla seconda metà dell'Ottocento agli inizi del Novecento si rinvia, anche per ulteriore bibliografia, a Freda, 2017.

⁴² In Inghilterra già nel 1833, in Prussia nel 1840, in Francia nel 1841 e in Austria nel 1843, leggi tutte volte a fissare dei limiti d'età per l'assunzione al lavoro (rispettivamente nove, dieci, otto e dodici anni). Soltanto in Lombardo-Veneto una circolare vicereale introdusse nel 1843 il divieto di assumere fanciulli di età inferiore ai nove anni.

la questione della regolamentazione del lavoro minorile rinviata all'emanazione di un'apposita legge in materia⁴³.

Sarebbero trascorsi altri nove anni per la promulgazione, nel 1886, dopo un lungo e travagliato *iter* e la presentazione di ben otto disegni di legge nell'arco di un quindicennio, del primo provvedimento legislativo a tutela del lavoro dei minori⁴⁴. La Legge n. 3657 del 1886 era molto più arretrata rispetto a quelle vigenti negli altri paesi europei, e ciò probabilmente per non turbare le condizioni delle industrie nazionali⁴⁵. Essa vietava il lavoro dei minori di nove anni negli opifici industriali, nelle cave e nelle miniere (dai nove ai quindici anni si prescriveva un accertamento della loro idoneità fisica), limitava a otto ore la giornata lavorativa, sanzionava l'impiego di minori di quindici anni in lavori pericolosi o insalubri⁴⁶. Ma il provvedimento non si occupava di regolamentare il lavoro notturno, né prevedeva ispezioni atte a verificare il rispetto della normativa, mentre soltanto sedici anni dopo una nuova legge avrebbe elevato il limite d'età per l'ammissione al lavoro a dodici anni⁴⁷.

Le lungaggini nell'affrontare la dolorosa questione dello sfruttamento minorile nelle fabbriche e negli opifici, il cui incremento appariva direttamente proporzionale allo sviluppo industriale del paese dopo l'unificazione (è stato stimato che tra il 1881 e il 1901 i fanciulli dai nove ai quindici anni passarono dall'8,6% al 18% della manodopera industriale complessiva⁴⁸), furono dovute non soltanto alla menzionata tenace resistenza degli imprenditori e degli industriali all'introduzione di limiti d'età e alla riduzione degli orari di lavoro nell'occupazione dei minori, decisiva nella fase del decollo industriale

⁴³ *Atti Parlamentari, Senato del Regno, XVIII Legislatura, I Sessione 1873-74, Discussioni*, tornata del I aprile 1873, p. 2232 ss.

⁴⁴ Per la discussione dei diversi progetti di legge cfr. Ballestrero, 1978; Fortunati, 2007; Martone, 1974-75, p. 109 ss.; Monteleone, 1974, pp. 229-284.

⁴⁵ La percezione della legislazione sociale come "un peggioramento, un affievolimento di quella vera e propria risorsa del sistema industriale italiano costituita dalla totale assenza di vincoli di carattere sociale" è stata sottolineata da Passaniti, 2006, p. 102.

⁴⁶ *Legge 18 agosto 1886, n. 3657, sul lavoro dei fanciulli*, art. 1.

⁴⁷ Sulla normativa per l'impiego dei fanciulli e delle donne, Passaniti, 2006, pp. 335-336.

⁴⁸ Bianchi, 2000, p. 39.

(specie nel settore tessile) per poter competere con le produzioni straniere, ma anche e soprattutto all'atteggiamento della classe dirigente nei confronti dello sfruttamento dei fanciulli. L'impiego di bambini nelle fabbriche veniva, infatti, considerato come l'unica valida alternativa in grado di sottrarli alle condizioni di abbandono, di oziosità e di vagabondaggio che la legge sulle professioni girovaghe aveva inteso colpire. La fabbrica, in definitiva, veniva strumentalmente individuata come luogo disciplinante che sottraeva i fanciulli alla tratta, come istituzione che li proteggeva dal degrado fisico e morale, il che avrebbe a lungo influito sull'arretratezza della disciplina del lavoro infantile in Italia.

La legge del 1873, insufficiente e lacunosa, di difficile applicazione, giudicata «mostruosa e infame» da Francesco Nitti⁴⁹, era destinata a rivelarsi presto inefficace. Dopo la sua emanazione, infatti, il traffico dei piccoli suonatori sarebbe continuato concentrandosi soprattutto nei paesi, come ad esempio l'Inghilterra, dove l'affitto di minorenni per l'esercizio dei mestieri girovaghi non costituiva reato e dove i reclutatori ampliarono i loro traffici intensificando lo sfruttamento dei fanciulli; e negli Stati Uniti dove, quanto meno fino alla legge del 1876 che, promossa dalla Society for the Prevention of Cruelty to Children, perseguiva chiunque impiegasse minori di sedici anni nel mestiere di suonatore ambulante e altri mestieri di strada, l'utilizzo di bambini come suonatori, venditori di fiammiferi, lustrascarpe e venditori di giornali costituì una caratteristica precipua dell'immigrazione italiana⁵⁰. Gli incettatori, inoltre, trasformati in veri e propri reclutatori di mano d'opera, avrebbero continuato ad avviare bambini affittati in Italia alle vetrerie francesi e belghe e alle fornaci tedesche, austriache e slovene. Soltanto tra la fine del XIX e gli inizi del XX secolo, l'emigrazione dei suonatori e venditori ambulanti, sia pure ancora presente, si sarebbe ridotta lentamente a causa delle numerose e severe limitazioni imposte nei diversi paesi europei per scoraggiare la pratica dei mestieri girovaghi, il che avrebbe condotto alla sostituzione dei suonatori d'organetto, quanto meno nei centri cittadini, da

⁴⁹ F.S. Nitti, *I contratti agrari*, in *Scritti sulla questione meridionale*, Vol. I, Bari, Laterza, 1958.

⁵⁰ Franzina, 1995.

parte di venditori di giocattoli, di gelati e di castagne, di garzoni di bottega, e allo spostamento del lavoro minorile sempre più verso l'industria.

4. *La svolta di inizio secolo*

Ancora una volta fu un console, Caccia Dominioni, a denunciare le condizioni dei fanciulli nelle vetrerie francesi in un rapporto pubblicato nel 1895, mentre Raniero Paulucci di Calboli, segretario dell'ambasciata a Parigi, ne scriveva su «La Riforma Sociale» e la «Revue des Revues» tra il 1897 e il 1898⁵¹. Il numero dei minori italiani impiegati nelle vetrerie francesi superava le 1600 unità: si trattava di un lavoro assai gravoso per i bambini i quali, in un settore scarsamente meccanizzato, venivano destinati a mansioni assai faticose e pericolose⁵². Nonostante l'emanazione in Francia di una legge a tutela del lavoro minorile già nel 1874⁵³, forti erano infatti le resistenze degli industriali del vetro all'applicazione delle norme e l'impiego di fanciulli, anche grazie alla tolleranza delle autorità preposte ai controlli, proseguiva indisturbata: la mancanza di ogni forma di tutela o di ostacolo all'espatrio dei piccoli da parte del governo italiano, uniti a un obbligo scolastico limitato alla terza elementare e al citato limite dei nove anni per l'assunzione al lavoro, avrebbe generato un flusso assai più ampio di quello dei piccoli suonatori. I bambini, tratti prevalentemente nelle province meridionali, erano presi in affitto dalle famiglie contadine per periodi di tre anni al prezzo di cento lire l'anno, molto spesso a seguito della falsificazione, anche con la connivenza di impiegati comunali che lucravano sulla tratta, degli atti di nascita dei più piccoli per sfuggire alle leggi francesi. Condotti in Francia, spesso con la complicità dei funzionari italiani e il favore degli impiegati ferroviari e

⁵¹ Gli articoli sarebbero stati poi raccolti in R. Paulucci di Calboli, *Lacrime e sorrisi dell'emigrazione italiana*, ed. e trad. it. a cura di P. Milza, G. Rizzoni, G. Tassani, Mondadori, Milano 1996.

⁵² Sui piccoli vetrai, Bianchi, 2000, pp. 49-59; Ciuffoletti, 1978, pp. 249-257; Ferrari, 1983; Colin, 1990, pp. 17-33.

⁵³ *Loi sur le travail des enfants et des filles mineures dans l'industrie, 19 mai 1874*: nella legge fu imposto un limite di sei ore di lavoro per i fanciulli di età compresa tra i dieci e i dodici anni.

delle autorità di frontiera, i bimbi venivano smistati alle vetrerie sparse per il paese e così avviati al lavoro.

Dopo due nuove inchieste, entrambe condotte nel 1900, la prima dal console a Lione Lionello Scelsi⁵⁴, la seconda dall'avvocato Ugo Cafiero per conto dell'Opera di assistenza degli operai italiani emigrati in Europa e nel Levante⁵⁵, in cui si denunciavano le condizioni di lavoro dei bambini nelle vetrerie - in cui essi lavoravano anche per sedici ore consecutive in condizioni ambientali che li condannavano alla tubercolosi e all'enfisema polmonare -, la politica italiana non poteva più ignorare il problema. Soprattutto il rapporto di Cafiero, in cui venivano denunciate le condizioni di miseria, disperazione e ignoranza che spingevano le famiglie ad affidare i figli agli incettatori - agricoltori, artigiani e operai che procacciavano manodopera infantile ai loro padroni, oppure individui legati alla criminalità locale -, costituiva un vero e proprio atto d'accusa nei confronti dell'inerzia del governo per «questa vergogna della nostra civiltà, questa ottusità del sentimento sociale ed umano in Italia»⁵⁶. Gli interventi di Luigi Einaudi contro l'«infame traffico» di fanciulli nelle vetrerie francesi e belghe pubblicati nel 1901 su «La Stampa»⁵⁷, alla vigilia dell'emanazione della legge sull'emigrazione dello stesso anno, avrebbero dato maggiore risonanza alla questione, mentre l'Opera Bonomelli sarebbe riuscita a ottenere il rimpatrio in Italia di centinaia di piccoli.

La “legge sociale” sull'emigrazione del 1901 costituiva l'esito di un processo lungo e travagliato. Dopo l'emanazione della legge del 1888, rivelatasi presto inefficace a fronteggiare i problemi per i quali era stata approntata, due nuovi progetti furono presentati sul finire del secolo: il primo, di iniziativa parlamentare, sottoposto nel 1896 all'esame della Camera dall'onorevole Edoardo Pantano; il secondo, di iniziativa governativa, proposto il primo

⁵⁴ L. Scelsi, *I minorenni italiani e le vetrerie francesi*, in “Bollettino dell'Emigrazione”, 9 (1900).

⁵⁵ U. Cafiero, *La tratta dei fanciulli italiani*, in “La Riforma sociale” (1901);

⁵⁶ Ivi, p. 590.

⁵⁷ L. Einaudi, *Il salvataggio di ottanta piccoli martiri*, e *Un traffico infame di carne umana. Dolorose risultanze di un'inchiesta*, in “La Stampa”, rispettivamente 10 ottobre 1901 e 26 maggio 1901.

luglio del 1900 dal Ministro degli esteri Emilio Visconti-Venosta. Accolto il disegno governativo, la commissione parlamentare, presieduta dall'onorevole Luigi Luzzatti, stese una relazione unitaria, la Relazione Luzzatti-Pantano, arrivando a un testo concordato nel novembre dello stesso anno⁵⁸. Entrambi i progetti prevedevano un'ampia tutela a favore degli emigranti, da realizzarsi attraverso l'istituzione di organi e uffici amministrativi *ad hoc* quali il Commissariato Generale e il Consiglio dell'Emigrazione, i commissari e i medici viaggianti sulle navi utilizzate per gli espatri, i comitati locali di assistenza agli emigranti, il rafforzamento dei poteri delle commissioni arbitrali introdotte dalla legge del 1888, tutte misure atte a rendere la tutela assicurata dalla legge effettiva.

La Legge n. 23 del 1901 – poi modificata e integrata da successive disposizioni, fino a giungere al Testo Unico n. 2205 del 1919⁵⁹, finalizzato a riordinare e rivedere tutta la disciplina sull'emigrazione – costituì, dunque, il primo concreto tentativo di regolamentazione organica del fenomeno migratorio e, nel contempo, di tutela nei confronti degli emigranti e affermazione dei loro diritti. Essa rappresentò, nonostante molte delle sue disposizioni fossero destinate a rimanere lungamente lettera morta, un primo innovativo e importante passo avanti in materia di tutela economica e sociale dell'emigrazione, ora – quanto meno formalmente – al centro della previsione normativa. Essa costituiva l'espressione del nuovo clima liberale e riformista dell'età giolittiana - caratterizzato dall'introduzione delle prime norme a tutela della manodopera femminile e delle restrizioni al lavoro dei fanciulli nell'industria, dall'approvazione di una disciplina speciale volta al miglioramento delle condizioni di lavoro degli operai e dei braccianti, dall'avviamento di progetti di edilizia popolare e dall'attuazione della riforma carceraria - cui avrebbe fatto seguito un miglioramento dell'economia italiana. La nuova legge di inizio secolo era, inoltre, il frutto di una mutata sensibilità, improntata a un maggiore pragmatismo, nei confronti del fenomeno migra-

⁵⁸ *Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, XXI Legislatura, Sessione 1900, Discussioni*, tornata del 28 novembre 1900, pp. 657-685.

⁵⁹ *Regio Decreto 13 novembre 1919, n. 2205, che approva il Testo Unico della legge sull'emigrazione.*

torio, ora caratterizzato da un notevole ingrossamento dei flussi, e rappresentava, attraverso la predisposizione di strumenti e organi di tutela degli emigranti, una vera e propria svolta rispetto ai provvedimenti repressivi precedentemente emanati.

Per quanto specificamente concerne l'emigrazione e il lavoro minorili, la legge puniva, fin dai suoi primi articoli contenuti nel Capo I «Dell'emigrazione in generale», «chi arruola o riceva in consegna nel Regno uno o più minori di anni quindici, per impiegarli all'estero, sia in professioni girovaghe, sia in industrie (...) dannose alla salute o pericolose (...) con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da cento a cinquecento lire», oppure «conduca o mandi all'estero, o consegna a terze persone perché conducano all'estero, minori di anni quindici» allo stesso scopo, privando il genitore della patria potestà. Analoga disposizione vigeva per chi inducesse «una donna minore a emigrare per trarla alla prostituzione»⁶⁰. Si prevedeva, inoltre, la punizione con «la reclusione fino ad un anno e la multa da trecento a mille lire», con la possibilità di una maggiorazione della pena «in caso di maltrattamenti e sevizie» e con un incremento della metà in caso di minori di quattordici anni, per «chi abbandoni in paese straniero minori degli anni diciassette avuti in consegna nel Regno per dare ad essi lavoro»⁶¹. La legge prescriveva, infine, l'obbligo del certificato di sana costituzione fisica per i minori di quindici anni diretti all'estero a scopo lavorativo⁶²: per la prima volta si trattava di una disciplina diretta, conformemente alla *ratio* generale sottesa al provvedimento, alla tutela e non più alla repressione dell'emigrazione e del lavoro minorili, frutto di una diversa e maggiore sensibilità nei confronti della questione.

Nel 1903, come accennato, sarebbe stata promulgata la legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli⁶³, che avrebbe elevato da nove a dodici anni il

⁶⁰ Legge 31 gennaio 1901, n. 23, sulla emigrazione, art. 3. Il divieto di rilascio del passaporto per tali soggetti sarebbe stato introdotto dal coevo *Regio Decreto 31 gennaio 1901, n. 36, portante norme pel rilascio dei passaporti per l'estero*.

⁶¹ Legge 31 gennaio 1901, n. 23, sulla emigrazione, art. 4.

⁶² *Ivi*, art. 2.

⁶³ Legge 29 marzo 1903, n. 103, sul lavoro delle donne e dei fanciulli.

limite d'età per l'ammissione al lavoro, avrebbe incluso le vetrerie nel novero delle industrie insalubri e pericolose, avrebbe escluso la possibilità di adibire i minori di anni quindici ad alcune delle mansioni più dure e rischiose per la salute, limitazioni poi confermate nel Testo Unico del 1907. Strettamente connessa alla regolamentazione del lavoro minorile l'arretratezza della legislazione in tema di obbligo scolastico: mentre nei paesi europei industrializzati fin dagli anni '80 dell'Ottocento l'obbligo scolastico terminava a tredici o quattordici anni, in Italia fino agli inizi del Novecento era obbligatorio andare a scuola fino all'età di dieci anni, e soltanto nel 1904 l'obbligo sarebbe stato esteso fino alla sesta elementare. Il tutto a beneficio delle fabbriche francesi, svizzere e tedesche, in cui i fanciulli italiani immigrati, con il beneplacito di ispettori del lavoro soggetti alle pressioni degli industriali maggiormente influenti, sostituivano quelli autoctoni. Successivamente, la Legge n. 818 del 1907 avrebbe prescritto, quale condizione indispensabile per l'ottenimento del libretto di lavoro, il completamento del corso d'istruzione elementare obbligatorio; mentre la Legge n. 1075 del 1913 avrebbe infine vietato l'espatrio ai minori di dodici anni non accompagnati dai genitori e previsto, al tempo stesso, la necessità di un contratto scritto e approvato dal console del distretto a cui i ragazzi erano diretti⁶⁴.

5. Conclusioni

I primi provvedimenti in materia di emigrazione e lavoro minorili non erano derivati dall'urgenza della tutela della salute e della sicurezza dei bambini emigrati quanto, piuttosto, dalla preoccupazione per la dignità e l'onore nazionali, offesi dall'imbarazzante spettacolo dei piccoli suonatori per le strade delle città del Vecchio Continente e del Nuovo Mondo, mentre la questione sociale sottesa al fenomeno migratorio, riguardante anche i fanciulli, non era in alcun modo affrontata e veniva interpretata in chiave riduttivamente moralistica. La pietà e il sentimentalismo nascondevano, in realtà, da un lato il disinteresse nei confronti delle condizioni di vita delle classi popolari, dall'altro gli interessi economici della borghesia industriale ostile all'emanazione di norme che innalzassero l'età di ammissione al lavoro dei

⁶⁴ La completa regolamentazione della materia si sarebbe compiuta soltanto nel 1967.

minori e elevassero l'obbligo scolastico, in tal modo privandoli di una mano d'opera docile e a basso costo⁶⁵. Dovevano trascorrere diversi anni per la presentazione del primo progetto di legge a tutela del lavoro minorile, mentre soltanto agli inizi del Novecento norme maggiormente progredite – nonostante i molti limiti all'applicazione, le deroghe, i rinvii e il frequente mancato rispetto – sarebbero state promulgate. La sostanziale insensibilità nei confronti del lavoro infantile, il sentimentalismo ipocrita caratterizzante il dibattito politico, unito all'ostilità nei confronti del fenomeno migratorio avrebbe portato al lungo immobilismo del governo e, successivamente, all'emanazione tardiva di una legislazione arretrata e inefficace che, coerentemente con la *ratio* sottesa alle norme in materia di emigrazione, mirava alla repressione di un fenomeno considerato alla stregua di un problema di ordine pubblico, di "affare di polizia".

Tale impostazione, coerente con le ideologie e le istanze economico-sociali presenti nel paese a partire dall'Unità e caratterizzata da una costante lettura del fenomeno migratorio nel suo complesso nell'ottica riduttiva delle sue conseguenze sociali ed economiche senza approfondirne in alcun modo le cause, aveva determinato fin dall'inizio un prevalente atteggiamento di sfavore, se non di manifesta diffidenza e sospetto, da parte delle autorità nei confronti degli emigranti. Se è vero che a partire dalla seconda metà dell'Ottocento l'emigrazione, sia pure connotata da dimensioni e modalità ben diverse da quelle della c.d. "grande emigrazione" novecentesca, assunse il carattere di questione di ordine pubblico, "di polizia" anche a causa del fatto che l'avanguardia del fenomeno migratorio era prevalentemente costituita da un'emigrazione vagabonda e minorile, è al tempo stesso vero che la questione sociale sottesa agli espatri di massa – la quale richiedeva riforme economico-sociali e da cui sarebbe originata la c.d. "questione meridionale" – non venne né compresa, né affrontata, occupandosi la politica dei vari e diversi problemi (quali, ad esempio, la questione agraria e proprio quella del

⁶⁵ Monteleone, 1974, pp. 281-284, riferisce che, in occasione della Conferenza internazionale sul lavoro delle fabbriche svoltasi a Berlino nel 1890, i delegati italiani si opposero alla limitazione a sei ore di lavoro per i minori di quattordici anni e all'abolizione del lavoro notturno.

lavoro minorile) a comparti separati e non prima degli anni '70 dell'Ottocento⁶⁶.

La stessa "teoria psicologica dell'emigrazione" di Francesco Coletti, statista ed economista di scuola liberale, assegnava all'emigrazione una connotazione negativa, attribuendo la capacità/volontà di espatriare a quei soggetti che, "diversi" dagli altri uomini (e, pertanto, "anormali"), erano privi di quei sentimenti, connaturati a ogni individuo, di attaccamento al suolo natio e di paura dell'ignoto⁶⁷. Emigrare non era, dunque, considerato "naturale": se si decideva di partire, abbandonando ciò che si aveva di più caro e affidandosi a un destino incerto e spaventoso, non si poteva che essere cattivi cittadini o, peggio, individui oziosi e malfamati. Nella migliore delle ipotesi, illusi o raggirati. Anche la scienza psichiatrica avrebbe contribuito a trasformare un pregiudizio culturale, che relegava la rappresentazione sociale dell'emigrante all'interno di stereotipi di marginalità sociale quando non addirittura di devianza, in paradigma scientifico. È stato infatti rilevato come negli ambienti della psichiatria italiana di inizio secolo fossero posti in essere diversi tentativi per dimostrare che la «propensione ad emigrare» costituiva una psicopatologia costituzionale ed ereditaria e un chiaro «segno di inferiorità antropologica» di soggetti «malati», affetti da uno «stato morboso della mente», che li spingeva a comportamenti anomali. Studi che paiono chiaramente documentare la volontà di assegnare alla "follia" degli emigranti, prova della degenerazione fisica e morale dei soggetti appartenenti ai ceti subalterni, il carattere di patologia sociale⁶⁸.

L'atteggiamento di sfavore e insofferenza nei confronti dell'emigrazione, unito all'incapacità (o, piuttosto, alla scarsa volontà) di risalire alle cause del fenomeno, condusse a una serie di interventi normativi in materia, alcuni provvedimenti amministrativi prima, sostanzialmente finalizzati al controllo e alla repressione dell'emigrazione, scollegati tra loro e del tutto inidonei ad

⁶⁶ Al tema delle inchieste parlamentari dell'Italia post-unitaria, nel confronto con la dinamica delle istituzioni dello Stato liberale, è dedicato il lavoro di Stolzi, 2015.

⁶⁷ Più ampiamente, sulla discutibile teoria di Coletti, Porcella, 2001, p. 20 ss.

⁶⁸ Il riferimento è alle ricerche di inizio secolo dei direttori dei manicomi di Ferrara e Nocera Inferiore (Sa), riportati nello studio di Molinari, 2001, pp. 377-395.

affrontare adeguatamente il fenomeno; la prima legge “di polizia” sull’emigrazione nel 1888, in cui peraltro appare significativamente assente ogni riferimento ai piccoli emigranti tranne che per un breve accenno indiretto relativo al ritiro della patente di agente d’emigrazione nei casi in cui quest’ultimo «abbia procurato scientemente la partenza o l’imbarco», oltre che di latitanti ed evasi, anche «di minori destinati a mestieri girovaghi a termini della legge 21 dicembre 1873»⁶⁹. Le disposizioni emanate non risposero, dunque, a una consapevole ed efficiente politica migratoria, completamente assente almeno fino ai primi anni del Novecento, ma furono piuttosto il prodotto di una commistione di umori reazionari e patriottici da un lato, istanze liberali e riformiste dall’altro, il tutto condizionato dalle pressioni originate dai corposi e contrastanti interessi economici facenti capo alla borghesia agraria, navale e industriale.

Il dibattito politico non riuscì, dunque, mai a concretizzarsi in una vera e propria politica migratoria mentre il fenomeno migratorio, assai complesso e vario, non veniva adeguatamente affrontato, né compreso: il che spiega la difficoltà da parte della politica di trovare strumenti normativi idonei alla sua disciplina. Il disinteresse per la questione sociale sottesa all’emigrazione investiva anche il tema dell’espatrio dei fanciulli e del loro sfruttamento all’estero: di qui la riconduzione della regolamentazione in materia di emigrazione e lavoro minorili, non diversamente da quella concernente l’emigrazione nel suo complesso, a una repressiva normativa “di polizia” fino alla legge di tutela del 1901. Esito di tale atteggiamento l’incremento degli espatri clandestini dei fanciulli, favoriti dall’elevata domanda di mano d’opera infantile in alcuni settori produttivi all’estero, dalla necessità delle famiglie contadine del Meridione d’Italia, dalla connivenza delle autorità preposte ai controlli sia in Italia che al di fuori dei confini nazionali.

BIBLIOGRAFIA:

AA.VV., 1991: *Col bastone e la bisaccia per le strade d’Europa. Migrazioni stagionali di mestiere nell’arco alpino nei secoli XVI-XVIII*, in “Bollettino Storico della Svizzera Italiana”, 103, I-IV;

⁶⁹ Legge 30 dicembre 1888, n. 5866, portante disposizioni sulla emigrazione, art. 5.

Albera D., Corti P. (eds.), 2000: *La montagna mediterranea: una fabbrica d'uomini? Mobilità e migrazioni in una prospettiva comparata (secoli XV-XX)*, Cavallermaggiore, Gribaudo;

Annino A., 1974: *La politica migratoria dello Stato postunitario. Origini e controversie della legge 31 gennaio 1901*, in "Il Ponte", 30, 11/12;

Ascari M., 2006: *L'emigrazione girovaga parmense a metà Ottocento (merciai, orsanti, organettisti)*, Centro Studi Valle del Ceno, Quaderno 13, Bardi;

Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Discussioni, tornata del 27 marzo 1873;

Atti Parlamentari, Senato del Regno, Discussioni, tornata del 1 aprile 1873;

Ballestrero M.V., 1978: *Tre proposte ottocentesche per la disciplina legale del lavoro dei fanciulli*, in "Materiali per una storia della cultura giuridica", 8,2;

Bartocci E., Cotesta V. (eds.), 1999: *L'identità italiana. Emigrazione, immigrazione, conflitti etnici*, Roma, EL;

Bevilacqua P., 2001: *Società rurale e emigrazione*, in P. Bevilacqua, A. De Clementi, E. Franzina (eds.), *Storia dell'emigrazione italiana*, vol. I, Partenze, Roma, Donzelli, pp. 95-112;

Bevilacqua P., De Clementi A., Franzina E. (eds.), 2001: *Storia dell'emigrazione italiana*, voll. I-II, Roma, Donzelli;

Bezza B. (ed.), 1983: *Gli italiani fuori d'Italia. Gli emigrati italiani nei movimenti operai dei paesi d'adozione, 1880-1940*, Milano, Franco Angeli;

Bianchi B., 2001a: *Lavoro ed emigrazione femminile 1880-1914*, in P. Bevilacqua, A. De Clementi, E. Franzina (eds.), *Storia dell'emigrazione italiana*, vol. II, Roma, Donzelli, pp. 257-274;

Bianchi B., 2001b: *Percorsi dell'emigrazione minorile*, in P. Bevilacqua, A. De Clementi, E. Franzina (eds.), *Storia dell'emigrazione italiana*, vol. I, Partenze, Roma, Donzelli, pp. 355-375;

Bianchi B., 2000: *Ragazzi per il mondo. L'emigrazione minorile dall'Unità alla Prima Guerra Mondiale*, in B. Bianchi, A. Lotto (eds.), *Lavoro ed emigrazione minorile dall'Unità alla Grande Guerra*, Venezia, Ateneo Veneto, pp. 22-102;

Bianchi B., Lotto A. (eds.), 2000: *Lavoro ed emigrazione minorile dall'Unità alla Grande Guerra*, Venezia, Ateneo Veneto;

- Buttafuoco A., 1988: *Le Mariuccine. Storia di una istituzione laica. L'Asilo Mariuccia*, Milano, Franco Angeli;
- Cafiero U., 1901: *La tratta dei fanciulli italiani*, in "La Riforma sociale";
- Cambi F., Uliveri S., 1988: *Storia dell'infanzia nell'età liberale*, Firenze, La Nuova Italia;
- Carli A., 2011: *Piccoli schiavi, orchi e bambini accattoni. Storie di emigrazione e sfruttamento minorile tra Otto e Novecento*, Lecce, Pensa MultiMedia;
- Castillo-Gomez A., Sierra-Blas V. (eds.), 2007: *El legado de Mnemosyne: las escrituras del yo a través del tiempo*, Gijon, Ediciones Trea;
- Cazemajou J. (ed.), 1986: *L'immigration européenne aux États-Unis: 1880-1910*, Bordeaux, Presses Universitaires;
- Cerruti L., 1861-62: *Cenni statistici sull'industria e sul commercio nel distretto consolare di Parigi*, in "Bollettino Consolare";
- Ciuffoletti Z., 1978: *Sfruttamento della manodopera infantile italiana in Francia alla fine del secolo XIX*, in J.B. Duroselle, E. Serra (eds.), *L'emigrazione italiana in Francia prima del 1914*, Milano, Franco Angeli, pp. 249-257;
- Colin M., 1990: *L'émigration des enfants italiens en France aux XIX° et XX° siècles entre la littérature et l'histoire*, in J.C. Vegliante (ed.), *Gli italiani all'estero, autres passages*, Paris, Sorbonne Nouvelle, pp. 17-33;
- Corti P., Sanfilippo M., 2012: *L'Italia e le migrazioni*, Roma-Bari, Laterza;
- Dal Pane L., 1958: *Storia del lavoro in Italia dagli inizi del secolo XVIII al 1815*, Milano, Giuffrè;
- De Clementi A., 1999: *Di qua e di là dell'oceano. Emigrazione e mercati nel Meridione (1860-1930)*, Roma, Carocci Editore;
- Di Bello G., Nuti V., 2001: *Soli per il mondo. Bambini e bambine emigranti tra Otto e Novecento*, Milano, Unicopli;
- Di Fiore L., Meriggi M. (eds.), 2013: *Movimenti e confini. Spazi mobili dell'Italia preunitaria*, Roma, Viella;
- Duroselle J.B., Serra E. (eds.), 1978: *L'emigrazione italiana in Francia prima del 1914*, Milano, Franco Angeli;
- Einaudi L., 1901: *Il salvataggio di ottanta piccoli martiri*, in "La Stampa", 10 ottobre 1901;
- Einaudi L., 1901: *Un traffico infame di carne umana. Dolorose risultanze di un'inchiesta*, in "La Stampa", 26 maggio 1901;

Ermacora M., 1999: *La scuola del lavoro. Lavoro ed emigrazione in Friuli (1900-1914)*, Udine, Ermì;

Ferrari M.E., 1983: *I mercanti di fanciulli nelle campagne e la tratta dei minori, una realtà sociale fra '800 e '900*, in "Movimento Operaio e Socialista", 1/VI;

Fornasin A., 1988: *Ambulanti, artigiani e mercanti. L'emigrazione dalla Carnia in età moderna*, Venezia, Cierre Ed.;

Fortunati M., 2007: *Il ministro e lo spazzacamino. Osservazioni sul progetto di legge sul lavoro dei fanciulli del 1879*, in "Materiali per una storia della cultura giuridica", 1;

Franzina E., 1996: *Dall'Arcadia in America. Attività letteraria ed emigrazione transoceanica in Italia, 1850-1940*, Torino, Fondazione Giovanni Agnelli;

Franzina E., 1995: *Gli italiani al Novo Mondo. L'emigrazione italiana in America 1492-1942*, Milano, Mondadori;

Franzina E., 1999: *Identità regionale ed emigrazione all'estero*, in E. Bartocci, V. Cotesta (eds.), *L'identità italiana. Emigrazione, immigrazione, conflitti etnici*, Roma, EL, pp. 29-46;

Franzina E., 2000: *Introduzione* a B. Bianchi, A. Lotto (eds.), *Lavoro ed emigrazione minorile dall'Unità alla Grande Guerra*, Venezia, Ateneo Veneto;

Freda D., 2017: *Governare i migranti. La legge sull'emigrazione del 1901 e la giurisprudenza del tribunale di Napoli*, Torino, Giappichelli;

Guerzoni G., 1868: *La tratta dei fanciulli. Pagine del problema sociale in Italia*, Firenze, Polizzi;

Heywood C., 1988: *Childhood in Nineteenth Century France*, Cambridge University Press;

Legge 20 marzo 1865, n. 2248, per l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia;

Legge 21 dicembre 1873, n. 1733, sul divieto dello impiego di fanciulli d'ambo i sessi in professioni girovaghe;

Legge 18 agosto 1886, n. 3657, sul lavoro dei fanciulli;

Legge 30 dicembre 1888, n. 5866, portante disposizioni sulla emigrazione;

Legge 31 gennaio 1901, n. 23, sulla emigrazione;

Legge 29 marzo 1903, n. 103, sul lavoro delle donne e dei fanciulli;

- Manzotti F., 1969: *La polemica sull'emigrazione nell'Italia unita fino alla prima guerra mondiale*, Città di Castello, Società Ed. Dante Alighieri;
- Martone L., 1974-75: *Le prime leggi sociali*, in *Il «Socialismo giuridico». Ipotesi e letture*, vol. I, Milano, Giuffrè;
- Molinari A., 2001: *La salute*, in P. Bevilacqua, A. De Clementi, E. Franzina (eds.), *Storia dell'emigrazione italiana*, vol. II, Roma, Donzelli, pp. 377-395;
- Monteleone G., 1974: *La legislazione sociale al Parlamento italiano. La legge del 1886 sul lavoro dei fanciulli*, in "Movimento operaio e socialista", 4;
- Mortali G., Truffelli C., 2005: "Per procacciarsi il vitto": *l'emigrazione dalle valli del Taro e del Ceno dall'Ancien Règime al Regno d'Italia*, Reggio Emilia, Diabasis;
- Niceforo A., 1898: *L'Italia barbara contemporanea*, Milano-Palermo, Sandron;
- Nitti F.S., 1958: *I contratti agrari*, in *Scritti sulla questione meridionale*, Vol. I, Bari, Laterza;
- Ostuni M.R., Stella G.A., 2005: *Da emigranti a razzisti? Quando a partire eravamo noi*, in "L'Europeo", IV;
- Passaniti P., 2006: *Storia del diritto del lavoro. Vol. I: La questione del contratto di lavoro nell'Italia liberale (1865-1920)*, Milano, Giuffrè;
- Paulucci di Calboli R., 1893: *I girovaghi italiani in Inghilterra ed i suonatori ambulanti*, Città di Castello, Lapi;
- Paulucci di Calboli R., 1996: *Lacrime e sorrisi dell'emigrazione italiana*, ed. e trad. it. a cura di P. Milza, G. Rizzoni, G. Tassani, Milano, Mondadori;
- Paulucci di Calboli R., 1902: *La tratta delle ragazze italiane*, in "La Nuova Antologia";
- Pepe A., I. Del Biondo, 2001: *Le politiche sindacali dell'emigrazione*, in P. Bevilacqua, A. De Clementi, E. Franzina (eds.), *Storia dell'emigrazione italiana*, vol. I, Roma, Donzelli, pp. 275-292;
- Pizzorusso G., 2001a: *I movimenti migratori in Italia in Antico Regime*, in P. Bevilacqua, A. De Clementi, E. Franzina (eds.), *Storia dell'emigrazione italiana*, vol. I, Partenze, Roma, Donzelli, pp. 2-17;
- Pizzorusso G., 2001b: *Le radici d'Ancien Règime delle migrazioni contemporanee: un quadro regionale*, in "Giornale di storia contemporanea", IV/1;

- Porcella M., 1998: *Con arte e con inganno. L'emigrazione girovaga nell'Appennino ligure-emiliano*, Genova, Sagep;
- Porcella M., 2001: *Premesse dell'emigrazione di massa in età prestatistica (1800-1850)*, in P. Bevilacqua, A. De Clementi, E. Franzina (eds.), *Storia dell'emigrazione italiana*, vol. I, *Partenze*, Roma, Donzelli, pp. 18-37;
- Pozzetta G., Ramirez B. (eds.), 1992: *The Italian Diaspora: Migration Across the Globe*, Toronto, Multicultural History Society of Ontario;
- Regio Decreto 13 novembre 1857, n. 2539, sui passaporti per l'estero;*
Regio Decreto 31 gennaio 1901, n. 36, portante norme pel rilascio dei passaporti per l'estero;
Regio Decreto 13 novembre 1919, n. 2205, che approva il Testo Unico della legge sull'emigrazione;
Rendiconti del Parlamento italiano, 1868, vol. VII, Firenze, Eredi Botta;
- Rinaldi C., 1980: *Ideologia dell'emigrazione nell'Italia di fine '800*, in "Affari sociali internazionali", VII;
- Ripoli M., 2000: *Pinocchio e l'obbligo scolastico*, in "Materiali per una storia della cultura giuridica", XXX-2;
- Rosmini C., 1888: *Il nuovo progetto sull'emigrazione*, in "Giornale degli Economisti", III;
- Royot D., 1986: *Stéréotypes et xénophobie: l'immigrant italien de 1880 à la Première Guerre Mondiale*, in J. Cazemajou (ed.), *L'immigration européenne aux États-Unis: 1880-1910*, Bordeaux, Presses Universitaires, pp. 85-95;
- Sanfilippo M., 1995: *Nuovi studi sul popolamento delle colonie nordamericane nei secoli XVII-XIX e qualche riflessione sulle migrazioni in età moderna*, in "Studi Emigrazione", XXXII;
- Sanfilippo M., 1992: *The Debate on the Political and Economic Motivations of Italian Mass Migration*, in G. Pozzetta, B. Ramirez (eds.), *The Italian Diaspora: Migration Across the Globe*, Toronto, Multicultural History Society of Ontario, pp. 89-105;
- Sanfilippo M., 2001: *Tipologie dell'emigrazione di massa*, in P. Bevilacqua, A. De Clementi, E. Franzina (eds.) *Storia dell'emigrazione italiana*, vol. I, *Partenze*, Roma, Donzelli, pp. 77-94;
- Sarti R., 1985: *Long Live the Strong. A History of Rural Society in the Apennine Mountains*, Amherst, University of Massachusetts Press;

Scelsi L., 1900: *I minorenni italiani e le vetrerie francesi*, in “Bollettino dell’Emigrazione”, 9;

Serra I., 2013: *On Men and Bears: a Forgotten Migration in Nineteenth-Century Italy*, in “History Workshop Journal”, 76;

Sori E., 1983: *Il dibattito politico sull’emigrazione italiana dall’Unità alla crisi dello Stato liberale*, in B. Bezza (ed.), *Gli italiani fuori d’Italia. Gli emigrati italiani nei movimenti operai dei paesi d’adozione, 1880-1940*, Milano, Franco Angeli, pp. 19-44;

Sori E., 1979: *L’emigrazione italiana dall’Unità alla seconda guerra mondiale*, Bologna, Il Mulino;

Stella G.A., Franzina E., 2001: *Brutta gente. Il razzismo anti-italiano*, in P. Bevilacqua, A. De Clementi, E. Franzina (eds.), *Storia dell’emigrazione italiana*, vol. II, *Arrivi*, Roma, Donzelli, pp. 283-311;

Stiaccini A., 2007: *Orsanti: I quaderni di famiglia dei girovaghi dell’appenino tosco-emiliano*, in A. Castillo-Gomez, V. Sierra-Blas (eds.), *El legado de Mnemosyne: las escrituras del yo a través del tiempo*, Gijón, Ediciones Trea, pp. 124-155.

Stolzi I., 2015: *Le inchieste parlamentari. Un profilo storico-giuridico (Italia 1861-1900)*, Milano, Giuffrè;

Vegliante J.C. (ed.), 1990: *Gli italiani all’estero, autres passages*, Paris, Sorbonne Nouvelle;

Woolf S., 1988: *Porca miseria. Poveri e assistenza nell’età moderna*, Bari, Laterza;

Zucchi J.E., 1986: *Precursors of the “new immigration”: Italian street musicians, 1815-1885*, London and New York, McGill University Press;

Zucchi J.E., 1992: *The Little Slaves of the Harp: Italian Child Street Musicians in Nineteenth-Century Paris, London and New York*, Montreal and Kingston, McGill-Queen’s University Press.